

## **Competenze e contenuti delle documentazioni da produrre sulle Attività di Pubblico Spettacolo e Trattenimento -REGOLAMENTO-**

### **Premessa**

Al fine di ottimizzare il servizio reso nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e nell'ottica di implementare i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti in merito ai compiti della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, così come previste dagli artt. 141 e 141-bis del regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza, come modificati dall'art. 4 del DPR 311/2001 per il rilascio dei prescritti pareri di conformità preventiva e di agibilità tecnica (art. 80 TULPS) per locali ed impianti di pubblico spettacolo e trattenimenti.

Tra le attività di pubblico spettacolo sono comprese anche quelle che, nell'ambito della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, rientrano al punto 65 dell'elenco allegato I al DPR 1° agosto 2011, n. 151 e precisamente i: *"Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali e luoghi aperti al pubblico"*.

Per tali attività, soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, dovranno comunque essere attivati i procedimenti di Prevenzione Incendi previsti dal DPR 151/2011 che prevedono la valutazione progetto di cui all'art. 3 e successivamente, a lavori ultimati, la presentazione della S.C.I.A. di cui all'art. 4 dello stesso DPR 151/2011.

È da precisare che l'assoggettamento agli obblighi di attività di pubblico spettacolo (art. 80 del TULPS) non comporta necessariamente l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011, per cui un'attività può sottostare agli obblighi amministrativi previsti per il pubblico spettacolo e quindi essere soggetta a verifica da parte della CVLPS ma non a quelli per attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi (DPR 151/2011) e viceversa.

Per una opportuna definizione del tipo di manifestazione che il richiedente vuole realizzare occorre che l'istanza abbia dei contenuti e delle tempistiche stringenti e ben definite.

La manifestazione di pubblico spettacolo può essere di tipo permanente o temporaneo, per ciascuna vi sono procedure diverse.

Tralasciando i locali di pubblico spettacolo di tipo permanente, generalmente soggetti a controllo sia da parte dei Vigili del Fuoco che dalla competente CVLPS per i procedimenti amministrativi relativi alle attività di pubblico spettacolo e di trattenimento di tipo temporaneo, i casi che si prospettano più frequentemente sono:

- LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI TIPO TEMPORANEO
- MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E RICORRENTI
- ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
- MANIFESTAZIONI CON IMPIEGO DI EQUIDI
- MANIFESTAZIONI RELATIVE A GARE MOTORISTICHE

## LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI TIPO TEMPORANEO

In generale, per attività temporanee, si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita. **Queste sono soggette ai controlli della CVLPS ma non sono soggette alle procedure di cui al DPR 151/2011.**

Queste manifestazioni possono essere caratterizzate da:

- **Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti** (ex art. 141 del Regio Decreto 06 maggio 1940, n. 635 come modificato dall'art.4 del D.P.R. n. 311/2001 e dal D.Lvo n. 222/2016):

il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, sono sostituiti da una relazione tecnica asseverata a firma di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alla regola tecnica di cui al D.M. 19/08/1996 e alle norme CEI e UNI di settore, nonché alle norme relative all'inquinamento acustico, urbanistiche, sanitarie e strutturali relative all'attività in esame.

- **Per eventi oltre 200 partecipanti** necessita:

parere preventivo della CVLPS sul progetto redatto da tecnico abilitato, verifiche ed accertamenti della CVLPS sul posto prima dell'inizio dell'evento. **Nell'Allegato Tecnico posto in calce al presente Regolamento è specificata la documentazione da produrre a carico del richiedente.**

Sono escluse le manifestazioni in luoghi aperti e non delimitati come meglio precisato nel seguito.

## MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E RICORRENTI

Nel caso di manifestazioni temporanee e ricorrenti per le quali la CVLPS ha già espresso parere favorevole in data anteriore a due anni (ai sensi dell'art.141 del R.D. 635/1940, 3° comma) il parere della Commissione può essere sostituito dal verbale precedente integrato da attestazione da parte di tecnico abilitato di nulla mutato e di conformità alle condizioni stabilite nel predetto verbale.

## ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

Le attività/attrazioni di spettacolo viaggiante, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, sono soggette agli adempimenti di cui al D.M. 18.05.2007 e Circolare prot. n. 17082/114 del 11.06.2013, prevedendo il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (rif. Circolare prot. n. 17082/114 del 11.06.2013 – Chiarimenti e indirizzi applicativi), ed in caso di esito positivo il rilascio di un codice di registrazione dell'attività, con riferimento agli elenchi delle attrazioni di cui al Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18.03.1968, n. 337.

Con D.M. 13.12.2012 – Modifiche e integrazioni al decreto 18 maggio 2007 recante le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante – per le “piccole attrazioni” di cui alla Sezione I dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, nonché ai “balli a palchetto (o balere)” di cui alla Sezione II del medesimo elenco, ai “teatrini di burattini (o marionette)” di cui alla Sezione III del medesimo elenco e alle

“arene ginnastiche” di cui alla Sezione IV del medesimo elenco, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell’organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza della documentazione allegata all’istanza di registrazione ai requisiti previsti dal presente decreto.

### MANIFESTAZIONI CON IMPIEGO DI EQUIDI

Le manifestazioni sportive (corsa, palio ecc..) popolari pubbliche o private nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati devono essere autorizzate previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, integrata da un veterinario dell’ASL territorialmente competente e da un tecnico che possieda i requisiti indicati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L’area destinata alle suddette manifestazioni è equiparata agli impianti sportivi e pertanto questa deve osservare la regola tecnica di cui al DM 18.03.1996.

Sono escluse le sfilate, le mostre ed i cortei, come precisato all’art. 1 dell’ordinanza Ministeriale del 21/07/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

### MANIFESTAZIONI RELATIVE A GARE MOTORISTICHE

Premesso che sono luoghi di pubblico spettacolo gli edifici ed i luoghi anche all’aperto attrezzati con apposite strutture per lo stazionamento del pubblico e con impianti destinati all’intrattenimento, quando in una gara non vi siano zone appositamente allestite e delimitate per raccogliere il pubblico non si configura un locale di pubblico spettacolo e pertanto la manifestazione non è soggetta a controllo da parte della competente CVLPS. Invero, nei casi in cui la competizione sportiva è qualificabile come “pubblico spettacolo” poiché sono state previste aree per lo stazionamento del pubblico, alla competente CVLPS spetterà la valutazione delle misure per la sicurezza delle aree per lo stazionamento del pubblico mentre la valutazione dei dispositivi di sicurezza più specificatamente attinenti alla competizione sportiva (percorso di gara, attrezzature funzionali allo svolgimento della competizione ed alla incolumità dei concorrenti) spetta al collegio tecnico di cui all’art. 9 del Codice della Strada.

### LOCALI DA NON CONSIDERARSI DI PUBBLICO SPETTACOLO (ESCLUSI DAL CAMPO DI COMPETENZA DELLA CVLPS (PROVINCIALE E COMUNALE))

- a) **Gallerie, esposizioni, mostre e fiere** (v. chiarimento prot. n. P410/4109 sott. 51/D.2 del 28.06.2002);
- b) **Musei** (v. chiarimento prot. n. P410/4109 sott. 51/D.2 del 28.06.2002. Anche se i musei non sono esplicitamente citati, essi vi vanno ricompresi per assimilazione alle mostre e gallerie);
- c) **Mercati** (v. chiarimento prot. n. P410/4109 sott. 51/D.2 del 28.06.2002. Anche se i mercati non sono esplicitamente citati, essi vi vanno ricompresi assimilazione alle fiere. V. anche il chiarimento prot. n. 16096 del 15.11.2010 sulle bancarelle per l’esposizione e la vendita di prodotti nelle feste di paese);
- d) **Manifestazioni politiche e/o sindacali** (v. chiarimento prot. n. P2006/4118 sott. 20/E del 31.10.1997);
- e) **Feste di paese** che prevedano la sola installazione di bancarelle per l’esposizione e la vendita di prodotti (V. anche il chiarimento prot. n. 16096 del 15.11.2010);

- f) **Fabbricato ad uso acquario** (v. chiarimento prot. n. 9518 del 08.07.2011);
- g) **Sale giochi** (v. Circolare n. 22 M.I.S.A. del 14.12.1992);
- h) **Sale scommesse anche con slot machines** (v. chiarimento prot. n. 6245 del 10.05.2013);
- i) **Palestre** (v. circolare/telex prot. n. 559/C. 12093.13500.C(32) del 01.06.1999 – v. anche la lettera circolare prot. n. 559 del 13.11.1990 quale precedente interpretazione che diceva diversamente);
- j) **Attività di pubblico spettacolo occasionali nei bar o ristoranti** (v. nota PS prot. n. 5577PAS/U/003524/13500(8) del 21.02.2013);
- k) **Scuole di danza** ((v. circolare/telex prot. n. 559/C. 12093.13500.C(32) del 01.06.1999);
- l) **Piscine annesse a strutture ricettive** (v. lettera circolare prot. n. 559/C del 12.01.1995 e circolare/telex prot. n. 559/C. 12093.13500.C(32) del 01.06.1999);
- m) **Locali/luoghi definiti dall'art. 1 comma 1 del D.M. 19.08.96 – luoghi all'aperto**, quali piazze o aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi e pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;
- n) **Mostre, sfilate e cortei di equidi.**

**Relativamente al punto m) sui locali/luoghi all'aperto si precisa quanto segue:**

Ai sensi dell'art. 1, punto 2, del D.M. 19.08.1996, “i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi e pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico” non rientrano nel campo di applicazione del predetto D.M. e non sono soggetti alle verifiche da parte delle Commissioni di Vigilanza così come chiarito con la nota ministeriale prot. n. P529/4109 sott. 44/B del 02.07.2003.

Si fa presente inoltre che, il titolo IX del D.M. 19.08.1996, ribadisce che “Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, a firma di tecnici abilitati, oltre che quanto previsto dalle Linee Guida della Direttiva del M.I. n. 1101/1/110(10) del 18.07.2018, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio”.

Altresì il Decreto del Ministro dell'interno 18 dicembre 2012, recante “Modifica al decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996, concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi “per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”, ha esteso l'esclusione dell'applicazione del D.M. 19.08.1996 a tutti i palchi e pedane indipendentemente dall'altezza degli stessi. In ragione di dette disposizioni, tutti i palchi e pedane installati in aree completamente aperte e prive di strutture destinate al pubblico, quali tribune e sedute di qualsivoglia fattispecie, non costituiscono attività di pubblico spettacolo sottoposte alle verifiche delle Commissioni di Vigilanza Pubblico Spettacolo.